



COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 6 - 28079 VESPOLATE TEL. (0321) 882131 FAX 882741 C.F. - P.IVA 00433300035

ORDINANZA N. 22

Vespolate, 27 agosto 2012

Oggetto: *Rimozione rifiuti in area sita in località Via*

IL SINDACO

Premesso che in Via, vi è la presenza di rifiuti consistenti in lastre in fibro-cemento contenenti fibre di amianto (rifiuto pericoloso), abbandonati in cortile, la cui presenza può comportare l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie;

Tenuto conto:

- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:

a) al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;

b) al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

c) al comma 3, che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato che a seguito del verbale di contestazione n., emesso dal personale del Corpo Forestale dello Stato, nell'area sopra indicata è stata accertata che, la presenza dei suddetti rifiuti, insistono sui terreni di proprietà della Sig.ra nata a il e residente a in Via n.;

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre entro 15 giorni, la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi;

- che la rimozione dei rifiuti, da attuarsi da parte della Sig.ra, è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

O R D I N A

alla Sig.ra nata a il e residente a in Via n., di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul terreno di sua proprietà posti in località Via n.;

D I S P O N E e I N G I U N G E

che qualora i lavori ordinati non venissero eseguiti entro i termini sopraindicati, saranno fatti eseguire d'ufficio e le spese sostenute imputate all'interessate e rimosse nelle forme previste dalla normativa vigente;

D E M A N D A

all'Ufficio di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

A V V E R T E

che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

I N F O R M A

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Sig. Munaron Fabrizio;

- che l'interessata può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

I N F O R M A, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

D I S P O N E

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di messo comunale al soggetto interessato;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- c) sia comunicata al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Borgolavezzaro.



IL SINDACO

f.to Dr. PIERLUIGI MIGLIAVACCA